



COMUNE DI CAPRIE

c.a.p. 10040 – Città Metropolitana di Torino

Tel. 011.9632333 - Fax 011.9632917 - C.F. 01468480015

comune.caprie.to@legalmail.it

caprie@comune.caprie.to.it

REGOLAMENTO

PER IL CONSUMO IMMEDIATO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA E NEI LOCALI DI PRODUZIONE NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25.07.2022

INDICE

ART. 1. Normativa	Pag.....	3
ART. 2. Campo di applicazione	Pag.....	3
ART. 3. Consumo immediato di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato. Principi e definizioni	Pag	3
ART. 4. Consumo immediato di prodotti di gastronomia nei locali di produzione. Principi e definizioni	Pag	3
ART. 5. Locali, attrezzature e arredi	Pag	4
ART. 6. Sanzioni	Pag	4

ART. 1. NORMATIVA

Il presente Regolamento è redatto facendo riferimento alla seguente normativa:

- Art. 4 della Legge 25.03.1997, n. 77;
- Art. 7, comma 3, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;
- Legge Regionale n. 38 del 29.12.2006;
- Art. 3, lett. f-bis), della Legge n. 248 del 04.08.2006;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28.09.2006;
- Circolare Regione Piemonte Prot. n. 3236/17.1 del 28.03.2007;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 5578 del 10.11.2008.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'attività di consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia all'interno di esercizi commerciali ed esercizi artigianali alimentari.

Esso si applica a:

1. Esercizi di vicinato, così come definiti dall'art. 7 del D. Lgs. 114/98, legittimati alla vendita dei prodotti di cui al Settore Alimentare;
2. Attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione da parte di aziende artigiane, nei locali di produzione, quali: gastronomie, rosticcerie, pizzerie al taglio, focaccerie, panifici, kebab, gelaterie, pasticcerie, crêperies, ed ogni altra attività assimilabile.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli Esercizi di Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande di cui alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38.

ART. 3. CONSUMO IMMEDIATO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA NEGLI ESERCIZI DI VICINATO: PRINCIPI E DEFINIZIONI.

Gli esercizi di cui al Punto 1 dell'art. 2 (esercizi di vicinato) sono autorizzati alla vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Per "prodotti di gastronomia" devono intendersi, genericamente, tutti i prodotti, bevande in confezioni sigillate comprese, che sono oggetto di vendita al dettaglio nel negozio, e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di trasformazione nell'esercizio.

ART. 4. CONSUMO IMMEDIATO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA NEI LOCALI DI PRODUZIONE: PRINCIPI E DEFINIZIONI.

Le aziende artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 5, c. 1, della Legge 08.08.1985, n. 443 e s.m.i. sono autorizzate alla vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti alimentari di propria produzione utilizzando i locali di produzione o locali ad essi adiacenti, nonché gli arredi dell'azienda,

con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Gli esercizi di cui al presente articolo non sono autorizzati alla vendita di alcun alimento non di propria produzione. In particolare, bibite e bevande potranno eventualmente essere cedute soltanto a mezzo di distributori automatici, oppure a titolo non oneroso, purché senza mescita. In tutti gli altri casi, l'esercizio deve essere in possesso di titolo legittimante al commercio al dettaglio in sede fissa dei prodotti alimentari.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 38/2006 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

ART. 5. LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI

In entrambe le tipologie di esercizi (esercizi di vicinato e aziende artigiane), la vendita per il consumo immediato sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia **è consentita soltanto attenendosi alle seguenti prescrizioni:**

1. il consumo può avvenire esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio, previo adeguamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla relativa normativa;
2. **è vietato:**
 - l'uso di tavoli, sedie, sgabelli, panche, divani, poltrone e ogni altra attrezzatura atta a sedersi, mentre è consentito l'uso di mensole e punti di appoggio, posti ad un'altezza di almeno mt. 1,20 da terra, di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza e alla capacità del locale, congruità che deve ritenersi tale quando la superficie occupata dagli arredi non supera il 10% della superficie riservata ai clienti;
 - la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
 - qualsiasi forma di servizio assistito;
 - qualsiasi forma di preparazione di bevande (the, caffè, etc.), se non eventualmente mediante distributore automatico;
 - mettere a disposizione sui piani di appoggio alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale, pane, etc.);
 - la raccolta di ordinativi presso i piani di appoggio.

Il consumatore dovrà ritirare direttamente al banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo immediato, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, e provvedere al pagamento del corrispettivo al momento dell'acquisto, e comunque prima della consumazione sul posto.

E' consentita la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

ART. 6. SANZIONI

Il consumo sul posto in difformità a quanto disposto e prescritto dal presente Regolamento configura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, passibile delle sanzioni previste dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge Regionale 38/2006.